

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA ISTITUTO  
CENTRALE PER L'ARCHEOLOGIA (ICA) E DIPARTIMENTO DI  
SCIENZE DELLA TERRA DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE (DST)**

Con il presente atto fra le sottoelencate istituzioni (di seguito "Parti"):

Istituto Centrale per l'Archeologia (di seguito "ICA") del Ministero della Cultura (di seguito "MiC"), codice fiscale/partita IVA 97912470586, rappresentato dal Direttore Dott. Elena Calandra, domiciliata per la carica in Roma, Via di San Michele, 22

e

Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, codice fiscale/partita IVA 01279680480 (di seguito "DST"), rappresentato dal Direttore Prof. Luca Bindi, domiciliato per la carica in Firenze, via G. La Pira, 4

**PREMESSO CHE**

- ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", art. 3, c. 1, "la tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione";
- l'ICA, istituito con Decreto Ministeriale n. 245 del 13 maggio 2016 e dotato di autonomia speciale ai sensi da ultimo del Decreto Ministeriale 3 febbraio 2022 n. 46, *Organizzazione e funzionamento degli Istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura,*

art. 21, “svolge funzioni in materia di studio e di ricerca nel settore dell’archeologia, intesa nella sua accezione più ampia”;

- l’ICA promuove l’innovazione e la sperimentazione nelle metodologie e nelle tecnologie della ricerca territoriale, nelle scienze applicate e nelle tecnologie informatiche di documentazione;
- l’ICA altresì, nello svolgimento delle proprie attività di ricerca e documentazione, assicura il raccordo con gli altri uffici del Ministero e può sottoscrivere accordi con le università e centri di ricerca italiani e stranieri;
- l’ICA partecipa al “Gruppo di Lavoro per la formulazione di linee guida e soluzioni operative per il riconoscimento e la tutela dei beni e delle cose di interesse paleontologico” (di seguito, “Gruppo di Lavoro”), istituito dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio con DDG n. 870 del 30 giugno 2020;
- l’ICA ha promosso presso le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e con la collaborazione dei Referenti per la Paleontologia, individuati con circolare della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio n. 24 del 14 maggio 2021, la ricognizione dei siti di interesse paleontologico;
- l’ICA ha inoltre definito gli *standard* descrittivi, in particolare per quanto riguarda il conferimento dei dati dalle ricerche archeologiche nel territorio nazionale, ivi comprese quelle di carattere paleontologico, al Geoportale Nazionale per l’Archeologia (di seguito “GNA”), mediante l’uso di un applicativo *template* QGIS appositamente progettato per semplificare e uniformare le modalità di raccolta e archiviazione dei dati stessi;

- il DST svolge e promuove attività di ricerca scientifica, di sperimentazione, di tutela nonché di divulgazione nell'ambito dei Beni Culturali ed in particolare nel campo della Paleontologia dei Vertebrati;
- presso il DST è in servizio personale docente individuato quale Referente per la Paleontologia della Regione Toscana presso le Soprintendenze ABAP;
- presso il DST sono in corso di svolgimento progetti di ricerca, finanziati dall'Università di Firenze e dalla Regione Toscana, volti alla valorizzazione del patrimonio paleontologico regionale, e la valutazione del suo potenziale per la proposta di azioni di "Paleontologia Preventiva";
- il presente Accordo è stato formalmente approvato dalla Direzione Generale Educazione Ricerca e Istituti Culturali con nota prot. 52946 del 14.11.2023, acquisita agli atti dell'ICA con prot. 1199 del 15.11.2023;
- il presente Accordo è stato formalmente approvato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra nella seduta del 22/12/2023 con delibera 184/2023.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Finalità dell'Accordo**

Con il presente atto le Parti come sopra rappresentate intendono avviare un rapporto di collaborazione scientifica per promuovere la conoscenza e l'accessibilità alle informazioni sui siti di interesse paleontologico, sperimentando anche nuove modalità di diffusione dei dati e di loro divulgazione nonché di fruizione da parte del pubblico.

In particolare, le Parti collaborano per:

- rendere compatibili con gli *standard* GNA i dati raccolti dal DST nell'ambito dei progetti i) *PaleoValRis* (Sviluppo di uno strumento innovativo per la VALorizzazione del patrimonio PALEOntologico in Toscana e la Valutazione del suo RISchio con la proposta di azioni di Paleontologia Preventiva), e ii) *PGT* (Paleo GIS Toscana);
- provvedere al loro conferimento e alla pubblicazione nello stesso GNA.

### **Art. 2 – Modalità di realizzazione e soggetti incaricati**

Per il raggiungimento degli obiettivi di questo Accordo, le Parti si impegnano a costruire una collaborazione reciproca che si avvale del personale scientifico e tecnico in dotazione, cui sarà affidato il compito di:

- rendere compatibili i formati di raccolta utilizzati con gli *standard* GNA;
- riversare le informazioni già raccolte con formati difformi nel modello template elaborato per il GNA;
- proseguire la raccolta di dati con gli *standard* GNA.

Per la realizzazione della collaborazione, le Parti designano come propri referenti rispettivamente:

- per l'ICA, la Dott. Valeria Acconcia, nella sua qualità di funzionario archeologo, facente parte del Gruppo di lavoro;
- per il DST, il Prof. Lorenzo Rook, nella sua qualità di Professore ordinario e responsabile dei sopra menzionati progetti, che si avvarrà del supporto del dott. Andrea Faggi, Dottorando operativo nel progetto *PaleoValRis*, del dott. Saverio Bartolini-Lucenti, Assegnista di Ricerca operativo nel progetto *PGT*, e del Dott. Luca Bellucci, Funzionario tecnico in servizio presso la Sezione Geologia e Paleontologia del

Sistema Museale dell'Università di Firenze.

### Art. 3 – Compiti delle parti

Sulla base degli obiettivi istitutivi e delle rispettive competenze richiamati in premessa, si identificano di seguito i principali compiti delle Parti.

Per l'ICA:

- fornire il modello *template* predisposto per la raccolta dei dati sulle ricerche nel territorio nazionale;
- effettuare specifica formazione rivolta al personale individuato dal DST per la realizzazione del progetto;
- effettuare verifiche periodiche dell'avanzamento del lavoro, aggiornando e integrando eventuali profili di criticità o di chiarimento riscontrati nel corso del lavoro;
- predisporre il caricamento dei dati raccolti nel GNA.

Per il DST:

- effettuare la raccolta dei dati relativi ai siti paleontologici a vertebrati sul territorio regionale della Toscana;
- individuare il personale specifico cui erogare specifica formazione da parte dell'ICA per la realizzazione del progetto;
- elaborare i dati raccolti sul modello di *template* predisposto dall'ICA per la raccolta dei dati sulle ricerche nel territorio nazionale.

### Art. 4 – Loghi e immagine

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

#### **Art. 5 - Ulteriori forme di collaborazione**

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'Accordo.

#### **Art. 6 - Copertura assicurativa**

Ciascuna parte è assicurata secondo le disposizioni di legge nell'esecuzione delle attività.

#### **Art. 7 - Sicurezza**

Entrambe le Parti contraenti sono tenute a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle

stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando a tale scopo apposita dichiarazione e ad attenersi alle norme di legge e alle disposizioni interne di ciascun istituto.

#### **Art. 8 – Durata e recesso**

Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e si intende valido per 2 (due) anni. Potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti. Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo con preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con Posta Elettronica Certificata.

#### **Art. 9 - Foro competente**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni della legislazione vigente in materia, per quanto compatibili. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Roma.

#### **Art. 10 – Registrazione**

Il presente Accordo non è soggetto a registrazione; in caso contrario, le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente.

#### **Art. 11 – Informativa**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali

forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679.

Con la sottoscrizione del presente atto le Parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.

#### **Art. 12 – Sottoscrizione**

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 22, e si perfeziona mediante invio a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- ICA: [ic-archeo@pec.cultura.gov.it](mailto:ic-archeo@pec.cultura.gov.it)
- DST: [geo@pec.unifi.it](mailto:geo@pec.unifi.it)



La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 e sue successive modifiche e integrazioni e avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Per l'ICA

Per il DST

Il Direttore, *Dottssa. Elena Calandra*

Il Direttore, *Prof. Luca Bindi*